

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE DI CASSA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA REGIONE SICILIANA
PER IL PERIODO 2011/2015

A

INDICE PAGINA

- ART. 1 - Premesse
- ART. 2 - Affidamento del servizio
- ART. 3 - Oggetto del servizio
- ART. 4 - Sede della Cassa
- ART. 5 - Gratuità del servizio
- ART. 6 - Vigilanza sulla gestione
- ART. 7 - Durata della convenzione
- ART. 8 - Obblighi del Cassiere
- ART. 9 – Servizio riversamento delle tasse automobilistiche
- ART. 10 – Riscossione tributi e diritti di motorizzazione civile
- ART. 11 - Adempimenti per l'ammortamento dei mutui
- ART. 12 - Esercizio finanziario
- ART. 13 - Riscossioni
- ART. 14 - Pagamenti
- ART. 15 - Modalità e termini di pagamento
- ART. 16 - Servizi vari
- ART. 17 Adempimenti fiscali sui pagamenti
- ART. 18 - Firme autorizzate
- ART. 19 - Anticipazioni di cassa
- ART. 20 – Tasso debitore e tasso creditore
- ART. 21 - Cessazione del servizio di Cassa
- ART. 22 – Scritture contabili e comunicazioni periodiche
- ART. 23 – Gestione informatizzata del servizio di Cassa
- ART. 24 – Cessione del contratto
- ART. 25 - Responsabilità e obblighi
- ART. 26 – Riservatezza
- ART. 27 – Risoluzione del Contratto
- ART. 28 - Controversie
- ART. 29 – Oneri a carico del Cassiere
- ART. 30 - Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
- ART. 31 - Norma di rinvio e riferimenti normativi
- ART. 32 – Domicilio del Cassiere

Repertorio n. _____ del __. __. 20__

REGIONE SICILIANA
CONVENZIONE
PER IL “SERVIZIO DI CASSA DELLA REGIONE SICILIANA ”

Tra

la REGIONE SICILIANA in seguito denominata “Regione” (codice fiscale 80012000826), con sede in Palermo ed indirizzo Via Notarbartolo, 17 90141 Palermo.

in questo atto rappresentata da _____ nato a _____ il
__/__/__, nella sua qualità di Ragioniere Generale della Regione
_____ in forza del D.P reg. n. _____

e
il _____ in seguito denominato “Cassiere ”, con sede in
_____ ed indirizzo alla Via _____, iscritta all’Albo delle Banche
al n. _____, codice fiscale – partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di
_____, capitale sociale _____, in questo atto
rappresentato da _____ nato a _____ il __/__/__
e domiciliato, per la carica, in _____ alla via _____,
il quale interviene nella qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata dal notaio
_____ di _____ in data __/__/__, repertorio n.
_____, della società _____.

Premesso che


- ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, era stata stipulata convenzione, per la disciplina dei servizi di cassa della Regione Siciliana, formalizzata con Decreto dell’Assessore per il Bilancio e le Finanze del 22 Gennaio 2001;
- tale convenzione è stata disdettata con nota prot. n.70271 del 23/12/2009, con effetto dall’esercizio successivo a quello di scadenza del preavviso (1/1/2011);
- con nota prot.113116 del 5 agosto 2010, il Fondo Pensioni Sicilia, costituito ai sensi della L.r. n.6/2009, ha manifestato la necessità di dotarsi di un proprio autonomo servizio di cassa e deposito titoli e pertanto, e che nell’ottica di una semplificazione dell’azione amministrativa e del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, è necessario la predisposizione di

A

un unico bando di gara per l'assegnazione dei servizi di cassa sia della Regione che dello stesso Fondo Pensioni Sicilia;

- l'affidamento del servizio di cassa deve attribuirsi con gara ad evidenza pubblica disciplinata dalle norme del Decreto Legislativo 163/2006;
- a conclusione della gara espletata il è risultato aggiudicatario l'Istituto come da verbale di gara
- si rende necessario, pertanto, stipulare la convenzione tra Regione Siciliana e l'Istituto aggiudicatario da valere anche per il Fondo Pensioni Sicilia;
- che, con D.R.G. n. 1937 del 06/10/2010, il Ragioniere Generale ha autorizzato l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Cassa nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2003 e di approvare il relativo schema di convenzione;
- che, il Dirigente del Servizio Tesoro Dott. Gaetano Chiaro ha indetto la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia;
- che, in esecuzione dei precitati provvedimenti è stata esperita la gara;
- che con D.R.G. n. ____ del _____ è stata nominata la Commissione di Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006;
- che i progetti – offerta sono stati valutati come da disciplinare di gara dall'apposita commissione che, a conclusione dei lavori, ha redatto la relativa graduatoria;
- che, con Decreto del Ragioniere Generale n. ____ del __/__/____, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato in via definitiva il servizio di Cassa al _____

Tutto ciò premesso, tra le parti, come innanzi rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.



Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Affidamento del servizio

1. La Regione Siciliana , in esecuzione degli atti in premessa indicati, affida il proprio servizio di Cassa a _____ che accetta.

Articolo 3

Oggetto del servizio

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana nonché nell'esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all'estero, richiesto dalla stessa Regione. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto in conformità alle norme della presente convenzione e del progetto tecnico presentato dall'affidatario in sede di gara.
2. Il Cassiere dovrà espletare, inoltre, il servizio di Cassa del connesso Fondo Pensioni Sicilia secondo la presente convenzione, per quanto applicabile, ed alle stesse condizioni economiche.

Articolo 4

Sede della Cassa

1. La sede della Cassa è in Palermo.
2. Il Cassiere, per la Regione Siciliana e per il Fondo Pensioni Sicilia, dovrà garantire l'espletamento del servizio di cassa attraverso un ufficio Centrale in Palermo. Per il servizio da espletare per la Regione Siciliana, il Cassiere, dovrà garantire, inoltre, altri appositi uffici ciascuno operante almeno in ogni capoluogo di provincia della Regione. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con la Regione. Il Cassiere dovrà garantire una dotazione organica sufficiente all'espletamento del servizio, funzionante nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
3. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento, nonché ogni altra operazione connessa con il servizio effettuata presso qualsiasi sportello del Cassiere, ovunque ubicato, sono considerate effettuate "su piazza".
4. Sulle piazze sprovviste di sportelli del Cassiere, questi potrà avvalersi di altri Istituti di credito o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all'estero. Il Cassiere risponde, comunque, dell'operato degli Istituti di credito e degli altri tramiti, di cui si avvale.



Articolo 5

Gratuità del servizio

1. Il servizio di Cassa, comprendente anche i servizi di cui agli artt. 9 e 10 e la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Regione Siciliana nonché dei titoli e valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione Siciliana stessa, è reso a titolo gratuito senza richiedere il rimborso delle spese postali, telegrafiche e telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, nonché di spese bancarie di qualsiasi natura e per qualsiasi servizio richiesto anche riguardante servizi ed operazioni per l'estero, con la sola ripetizione delle spese di bollo, sempre che per legge siano a carico della Regione, e/o spese o commissioni addebitate da terzi a carico della Regione Siciliana debitamente documentate e rendicontate dal Cassiere.
2. Il Cassiere non ha diritto a porre in alcun modo a carico del beneficiario il rimborso di commissioni e/o spese bancarie.

Articolo 6

Vigilanza sulla gestione

1. La vigilanza sulla gestione del servizio di Cassa è esercitata dalla Ragioneria Generale della Regione a norma delle Leggi Regionali e parimenti dal Fondo Pensioni Sicilia per gli atti riguardanti detto Ente.

Articolo 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/01/2011. Alla scadenza potrà essere rinnovata soltanto per un ulteriore periodo di pari durata, d'intesa tra le parti, da formalizzarsi almeno un anno prima della scadenza naturale della convenzione.
2. La Regione Siciliana ha la facoltà di dare disdetta con preavviso non inferiore ad un anno.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere la prestazione anche in pendenza della stipula della convenzione.
4. In ogni caso, il Cassiere, se richiesto dalla Regione, è obbligato a proseguire il servizio di Cassa anche oltre il predetto termine, alle medesime condizioni, salvo la proroga di cui al punto del presente articolo, sino al 31 dicembre successivo alla scadenza della convenzione o, comunque, fino ad avvenuta nuova aggiudicazione del servizio di Cassa se antecedente.

Articolo 8

Obblighi del Cassiere

1. Il Cassiere si obbliga a custodire e ad amministrare senza alcun compenso o rimborso spese, i titoli e i valori di proprietà della Regione nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa.



2. Il Cassiere è responsabile di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario.
3. Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere nei propri locali nei giorni lavorativi per le aziende di Credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
4. Il Cassiere provvede, sotto la sua responsabilità, a compiere tutte le operazioni previste dalla presente convenzione presso le proprie sedi, succursali e agenzie periferiche, sia nell'ambito della Repubblica che all'estero e, in difetto, per il tramite di altri idonei istituti di credito.
5. Il Cassiere si impegna, su specifica richiesta della Ragioneria Generale della Regione, a rendere disponibili conti correnti temporanei con obbligo di rendicontazione.
6. Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto occorre per lo svolgimento del servizio, provvedendo al suo espletamento con il personale costantemente adeguato alle esigenze del servizio per numero e qualità.
7. La Regione potrà, in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di adempimento del servizio; tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti. Il Cassiere si obbliga comunque ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate di cui dispone la Regione.
8. Il Cassiere cura a proprie spese il collegamento con il sistema informatico della Regione.
9. Il servizio di cassa della Regione sarà svolto secondo le norme di contabilità regionale e quelle di contabilità generale dello Stato e delle Istruzioni Generali dei Servizi del Tesoro in quanto applicabili, salvi gli adattamenti particolari che potranno essere disposti dall'Assessorato regionale dell'Economia - Ragioneria Generale della Regione.
10. Il Cassiere dovrà assicurare, inoltre, la gestione dei servizi inerenti la tesoreria unica regionale nonché quelli delle contabilità speciali, garantendo in ogni caso lo svolgimento di eventuali nuovi servizi che si rendessero necessari per l'espletamento dei servizi di cassa.
11. Le parti si riservano, comunque, di concordare nella vigenza della convenzione, quelle modificazioni che, in relazione alla dinamicità operativa ed al progredire dei sistemi tecnologici-aziendali, si rendessero utili ed opportuni per il migliore e più razionale espletamento del servizio.
12. Il Cassiere dovrà assicurare il trasferimento telematico di tutti i dati relativi ai movimenti di cassa al Sistema informativo dell'Assessorato dell'Economia, secondo le modalità operative, i tracciati record e quanto altro tecnicamente necessario a tale trasferimento adottato dai tecnici del Sistema informativo e del Servizio Tesoro del predetto Assessorato, garantendone la continuità amministrativo - contabile. Dovrà, inoltre, essere assicurata ai tecnici dell'Assessorato la piena conoscenza delle procedure informatiche utilizzate dal Cassiere per lo svolgimento del servizio di cassa.



Al fine di concordare i suddetti aspetti tecnici per lo scambio dei flussi informatici, nonché per collaborare alla realizzazione delle necessarie procedure per la lettura, la elaborazione e la contabilizzazione dei dati nel Sistema informativo dell'Assessorato, il Cassiere si impegna a mettere a disposizione presso i locali dell'Assessorato due dipendenti, con maturata esperienza nel settore informatico, che abbiano conoscenza delle piattaforme hardware e software utilizzate sia dal Cassiere stesso che dall'Assessorato.

In ogni caso dovranno essere garantiti i flussi ed i servizi informatici così come descritti nell'appendice A, che fa parte integrante della presente convenzione, ed ogni altra implementazione dei servizi di Cassa che si dovesse rendere necessaria per le esigenze della Regione Siciliana.

13. Il Cassiere, in applicazione di quanto previsto dall'art.25 L.R. 6/97, opererà tutte le delegazioni che la Regione potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e/o prestiti contratti, ponendo in essere ogni adempimento connesso all'estinzione dei mutui o prestiti medesimi.

Articolo 9

Servizio riversamento delle tasse automobilistiche

1. Oggetto del Servizio: Riversamento delle somme riscosse per tasse automobilistiche da parte dei tabaccai e dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID). Il Cassiere assicura l'incasso delle relative somme avvalendosi della "Rete Nazionale Interbancaria" per tutte le comunicazioni interbancarie finalizzate all'esecuzione del mandato.
2. Autorizzazioni all'addebito – Le Deleghe di autorizzazione all'addebito devono essere presentate dai debitori presso le banche domiciliate. Il Cassiere trasmette all'Azienda creditrice tramite procedure informatiche di Allineamento elettronico archivi il relativo flusso elettronico.
3. Disposizioni R.I.D. – La regione predispone il flusso autorizzativo di incasso indicando la data limite di pagamento. Il Cassiere predispone il flusso dispositivo R.I.D. commerciale.
4. Conferma disposizione – A seguito dell'acquisizione del flusso, il Cassiere fornisce alla Regione: il numero delle disposizioni acquisite, l'importo complessivo e l'elenco delle eventuali disposizioni scartate entro i 5 gg. successivi alla trasmissione.
5. Verifica dati - La Regione assume a proprio carico la verifica dell'insussistenza, nell'ambito delle disposizioni di incasso contenute nei dati teletrasmessi, di indicazioni erronee, imprecise, insufficienti, o di difficile lettura o comunque istruzioni contraddittorie.
6. Oggetto disposizioni di incasso - Le disposizioni presentate devono riguardare crediti, pagabili esclusivamente "a scadenza fissa" presso piazze bancabili situate nel territorio nazionale, riferiti a

debitori che abbiano già rilasciato l'autorizzazione permanente di addebito dell'intero importo sui loro conti correnti bancari comunicata alla Regione tramite rendicontazione informatica. Ogni disposizione presentata deve contenere l'indicazione del codice A.B.I. e del codice CAB riguardanti rispettivamente la banca domiciliataria e lo sportello di pagamento. Le disposizioni di allineamento elettronico archivi e le disposizioni di incasso devono essere trasmesse telematicamente. La fornitura del servizio di incasso, a mezzo R.I.D. commerciale al dopo incasso dei versamenti delle tasse automobilistiche regionali da parte degli intermediari autorizzati (tabaccai, agenzie pratiche auto, delegazioni ACI, ecc.), avviene senza applicazione di spese e/o commissioni di qualsiasi natura a carico dell'Ente e con l'indicazione della valuta, espressa in giorni considerati lavorativi per il settore bancario, applicata per l'accredito all'Ente. Tutto il procedimento, nel rispetto delle specifiche standard delle relative procedure, e la procedura per spiccare le R.I.D. in capo agli intermediari autorizzati, dovrà avvenire a cura e spese del Cassiere.

7. Variazioni nel contenuto delle disposizioni di incasso - Sono ammesse variazioni alle informazioni teletrasmesse esclusivamente per quelle disposizioni non ancora inoltrate sul circuito limitatamente a:

- proroga della scadenza o della "data limite pagamento";

La Regione impartisce gli ordini riguardanti le operazioni precedentemente elencate, mediante apposita lettera riportante, per ogni presentazione, le seguenti informazioni elaborate e ricevute dal Cassiere:

- importo complessivo delle presentazioni a cui appartiene la disposizione;

- numero del conto corrente di appoggio della presentazione;

- denominazione o ragione sociale del debitore;

- importo;

- scadenza originaria ed eventualmente modificata.

8. Comunicazione dell'esito delle disposizioni - Le disposizioni insolute vengono restituite dal Cassiere alla Regione, utilizzando la teletrasmissione contenente l'indicazione analitica delle disposizioni stesse. Il predetto servizio viene effettuato per le disposizioni d'incasso domiciliate presso il Cassiere, nonché presso le altre aziende di credito.

Articolo 10

Riscossione tributi e diritti di motorizzazione civile

1. Il Cassiere deve garantire la riscossione dei tributi e diritti di motorizzazione civile ai sensi del D. Lgs. 296/2000 ad un livello non inferiore a quello fino ad oggi operativo e garantito mediante portale Web dedicato. Il portale deve risultare accessibile ed operativo per i soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana e dagli Uffici Provinciali di Motorizzazione Civile e/o dagli organi dell'Amministrazione regionale. Per le esigenze di verifica attinenti alle revisioni, il portale deve risultare anche agli organi



preposti al controllo, limitatamente agli esiti relativi alle revisioni stesse. La banca dati relativa ai soggetti utenti deve essere messa a disposizione, con periodicità, degli Uffici della Regione Siciliana, che ne rimane titolare.

Il servizio dovrà garantire la possibilità di aggancio automatico dei dati attinenti le pratiche amministrative, mediante connessione biunivoca con il pagamento eseguito, identificato tramite codice a barre. Dovranno essere gestiti i diritti di spettanza della Regione Siciliana, nonché, in considerazione dell'esigenza di efficienza degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, di pertinenza regionale ai sensi del D.Lgs. 296/2000, anche gli altri tributi e diritti regolamentati attraverso i predetti Uffici e di pertinenza di altre Amministrazioni.

In particolare, per i tributi attinenti le revisioni, dovrà essere, altresì, associato all'incasso apposita codifica di anti-falsificazione. Per tutti i tributi indistintamente dovrà essere prodotta una vidima del pagamento effettuato, contenente i dettagli del pagamento e dell'utente, corredata altresì di codice a barre per la identificazione univoca del pagamento in connessione con la pratica amministrativa correlata.

A cura del Cassiere e senza onere per l'amministrazione, il servizio dovrà prevedere la fornitura e l'installazione di appositi terminali POS, configurati per l'esclusivo incasso dei predetti tributi e diritti, presso i predetti Uffici Provinciali della Motorizzazione.

A cura del Cassiere e senza onere per l'Amministrazione, il servizio dovrà prevedere la fornitura e l'installazione di appositi lettori di bar-code, per la lettura delle vidime prodotte a certificazione dell'incasso tributi effettuato presso i soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana.

Il dialogo dovrà essere assicurato per tutte le applicazioni utilizzate dai soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana.

Il servizio deve risultare operativo, per continuità amministrativo contabile, a far data dalla decorrenza della convenzione di Cassa.

Articolo 11

Adempimenti per l'ammortamento di mutui.

1. Il Cassiere è tenuto a rispettare le eventuali delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente e debitamente notificate, con obbligo di trasferimento al Cassiere subentrante alla scadenza della convenzione.
2. Il Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula di contratto.
3. L'accantonamento dovrà essere effettuato non prima di un mese precedente la scadenza delle rate.

4. In caso di ritardato pagamento, dovuto a negligenza del Cassiere, resterà a carico dello stesso l'eventuale indennità di mora. Tale indennità di mora, ove rispettate dal Cassiere le tempistiche di accantonamento, ricadranno sull'Ente se alle scadenze previste risulti privo di fondi disponibili.
5. Il Cassiere, ove richiesto, interviene nella stipula dei mutui, dei prestiti obbligazionari e dei derivati finanziari per darsi carico di tutti gli adempimenti per il pagamento delle rate dei mutui stessi.

Articolo 12

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Articolo 13

Riscossioni

1. Il Cassiere riscuote le somme, riceve i titoli e ogni altro valore di spettanza della Regione e ne rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario e indicante la causale del versamento compilata con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
2. Le entrate sono rimosse dal Cassiere con emissione di quietanze, su moduli appositamente predisposti, forniti dal competente Servizio regionale.
3. La riscossione delle Entrate di natura tributaria è effettuata dal Cassiere anche con procedura telematica (appendice "A" Struttura di Gestione).
4. Il Cassiere si impegna, su richiesta della Regione Siciliana, a garantire l'attivazione e la gestione delle riscossioni on-line delle entrate tributarie ed extra-tributarie, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale della Regione Siciliana ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate, senza oneri a carico della Regione.
5. Il Cassiere si impegna ad automatizzare in modo completo, la trasmissione e l'acquisizione delle entrate, validate con firma digitale: dette transazioni sono effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.
6. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, con obbligo di indicare dati anagrafici e fiscali del versante, rilasciandone quietanza (mod 121/T) contenente l'indicazione della causale esplicitiva del versamento.
7. Il Cassiere riferirà le operazioni di introito in appositi conti intestati "Regione Siciliana - Servizio di cassa" da regolare alle seguenti condizioni:

Valute:

- - *riscossioni in contanti*: giorno successivo lavorativo per le banche;
 - - *riscossioni in titoli la cui riscossione compete per legge*: giorno successivo lavorativo bancario più i giorni necessari per il materiale incasso dei titoli.
8. Per le riscossioni tramite conti correnti postali intestati alla Regione, e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di trattenza, ci si avvarrà della procedura prevista dall'Amministrazione postale. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale, o con procedure telematiche, ed accredita l'importo corrispondente sul conto di Cassa nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
 9. Il Cassiere si impegna a garantire, su base territoriale, l'utilizzo di appositi conti correnti di appoggio intestati alla Regione Siciliana per i riversamenti a favore dell'Erario Regionale da introitare sul bilancio della Regione Siciliana.

Articolo 14

Pagamenti

1. Il Cassiere effettua i pagamenti in base a mandati individuali o collettivi, in base a ruoli di spesa fissa ed in base ad aperture di credito in favore di funzionari delegati, secondo le specifiche del Sistema Informatico della Regione Siciliana denominato SIC, per i titoli di spesa già inoltrati con il predetto sistema. Il Cassiere, assicurerà, inoltre, alla estinzione dei titoli di spesa da versare nella Tesoreria Unica Regionale mediante apertura di sottoconti di tesoreria da intestare all'ente beneficiario ai sensi dell'art. 21 L.R. 6/1997. Il Cassiere si impegna ad implementare le proprie procedure informatiche per ricevere i flussi informatici degli altri titoli di spesa secondo le specifiche tecniche che verranno adottate dal sistema informatico della Regione Siciliana.
2. Il Cassiere effettua i pagamenti in base a mandati firmati anche digitalmente, dalla Ragioneria Generale della Regione - Servizio Tesoro. Il Cassiere si impegna a consentire di automatizzare in modo completo, la trasmissione e l'acquisizione dei titoli di pagamento validati con firma digitale; dette transazioni sono effettuate, così come per le riscossioni, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati. (vedi Appendice A)
3. Il Cassiere effettua, non appena in possesso della formale richiesta da parte dei creditori o su indicazione della Ragioneria Generale della Regione, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, i pagamenti relativi a delegazioni di pagamento. Provvederà, inoltre al pagamento degli ordinativi speciali (conti sospesi) su specifica indicazione ed autorizzazione della Ragioneria Generale della Regione.

La Regione provvederà, nel più breve tempo, a regolarizzare le operazioni di cui sopra mediante l'emissione di appositi mandati di pagamento per corrispondenti importi.

Articolo 15

Modalità e termini di pagamento

1 - Il Cassiere riferirà le operazioni di pagamento in appositi conti intestati "Regione Siciliana - Servizio di cassa " da regolare alle seguenti condizioni:

All'operazione di addebito verrà attribuita la valuta del giorno di esecuzione del pagamento salvo quanto di seguito previsto:

- - per i pagamenti previsti tramite bonifici su conti correnti della banca Cassiere, all'operazione di addebito verrà attribuita la valuta del giorno lavorativo per le banche antecedente alla valuta riconosciuta al beneficiario;

2 - Il Cassiere dovrà assicurare il pagamento, per i titoli da estinguere mediante accredito su conto corrente, entro i termini stabiliti dalla normativa bancaria e comunitaria in vigore all'atto del pagamento.

4. I titoli di spesa emessi dalla Regione saranno estinti, su disposizione dell'Ente, con le seguenti modalità:

- in contanti;
- commutazione di quietanza di entrata delle somme di cui l'Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale e/o per eventuali altre occorrenze;
- versamento in conto corrente postale;
- accredito in conto corrente bancario o Bancoposta;
- commutazione in assegno circolare;
- altre eventuali forme innovative da concordare tra le Parti.

5. Per i pagamenti effettuati il Cassiere si impegna a richiesta della Regione a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto pagamento dei titoli medesimi, se non già forniti nei flussi telematici.

6. E' fatto divieto al Cassiere di addebitare commissioni o spese bancarie, di qualsiasi natura, ai beneficiari dei pagamenti effettuati dalla Regione.

7. Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 24 di ciascun mese, ovvero nella prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato.

Articolo 16

Servizi vari

1 - Il Cassiere si impegna ad elaborare due proposte di conto corrente per i dipendenti della Regione:

- una con particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione del conto corrente;
- una con particolare attenzione alla remunerazione del conto il cui tasso attivo non può essere inferiore a quello previsto dalla presente convenzione.

In entrambi i casi le proposte devono prevedere condizioni di tenuta conto vantaggiose.

Articolo 17

Adempimenti fiscali sui pagamenti

1. L'Ente fornisce al Cassiere le istruzioni per l'applicazione sui pagamenti dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale.
2. Il Cassiere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che l'Ente fornisce per i diversi titoli di spesa ovvero direttamente secondo le leggi in vigore.

Articolo 18

Firme autorizzate

1. La Regione si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e relativi ordinativi di pagamento nonché i ruoli di spesa fissa.
2. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Cassiere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento sprovvisti delle suddette firme.
3. Ai titoli informatici verrà applicata la firma digitale.

Articolo 19

Anticipazioni di cassa

1. Il Cassiere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità delle vigenti leggi regionali di contabilità.
2. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Articolo 20

Tasso debitore e tasso creditore

1. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.19, e sui depositi di somme di spettanza dell'Amministrazione regionale vengono applicati tassi di interesse nella misura indicata nella convenzione di Cassa in conformità all'offerta formulata dall'affidatario in sede di gara, pari a

2. L'Amministrazione regionale deve procedere alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare. Non si dà luogo all'applicazione di commissioni sul massimo scoperto comunque denominate.

3. Il Cassiere accredita gli interessi attivi in favore dell'Amministrazione regionale con capitalizzazione trimestrale.

Articolo 21

Cessazione del servizio di Cassa

1. Con la cessazione del servizio, l'Istituto Cassiere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla conciliazione contabile con le scritture della Regione Siciliana, nonché porre in essere tutti gli atti necessari per il trasferimento dei titoli ed i valori in deposito nonché della predetta documentazione al Cassiere subentrante.

2. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, la Regione si impegna a far obbligo di far rilevare al Cassiere subentrante all'atto dell'assegnazione del servizio, ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dall'istituto Cassiere, nonché a far assumere allo stesso Cassiere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma e/o delegazioni di pagamento rilasciati e/o notificate nell'interesse della Regione.

Articolo 22

Scritture contabili e comunicazioni periodiche.

1. Il Cassiere è obbligato a uniformare le proprie scritture inerenti al servizio di Cassa alla modulistica e ai sistemi contabili che la Regione metterà in atto o modificherà, anche nel corso della gestione.
2. Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, nonché a quelli posti a suo carico dalle vigenti norme che disciplinano il sistema di tesoreria unica nazionale (da ultimo il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 02.09.2009), il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente alla Regione, anche a mezzo di sistemi informatici, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente.



3. Il Cassiere, a proprie spese, adegua i propri sistemi informatici per la ricezione e l'esecuzione degli ordini di pagamento e di riscossione alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dall'art.28 della legge 289/2002 e relativi decreti ministeriali attuativi (S.I.O.P.E.).
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti:
 - a) dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna alla Regione di tali dati;
 - b) delle notizie e dei dati occorrenti alla Regione per eseguire gli adempimenti previsti dalle norme vigenti statali e regionali.
5. Per ciascun trimestre il Cassiere trasmette alla Regione l'estratto conto regolato per capitale e interessi (a credito e a debito).
6. Il Cassiere è tenuto a segnalare tempestivamente alla Regione gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 23

Gestione informatizzata del servizio di Cassa

1. Il Cassiere si impegna ad utilizzare tracciati standard preventivamente concordati con la Regione secondo le specifiche tecniche da quest'ultima adottate. Eventuali modifiche dei suddetti tracciati dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
2. Il Cassiere si impegna ad adeguare, a proprie spese, la procedura necessaria alla gestione completa degli ordinativi informatici a firma digitale secondo la normativa vigente in materia e secondo le specifiche tecniche adottate dalla Regione Siciliana.
3. Il Cassiere si impegna a garantire lo sviluppo e l'implementazione dell'attuale sistema informatico per l'adozione di nuove funzionalità informatiche della attuale piattaforma SIC della Regione Siciliana, adeguando, a proprie spese, le proprie dotazioni tecnico-organizzative in conseguenza delle innovazioni, di qualsiasi natura, che l'Ente intenderà apportare alla gestione del servizio.
4. Ogni onere connesso alle attività derivanti dall'adeguamento del sistema informatico del Cassiere con quello dell'Ente è a carico del Cassiere stesso. In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire la interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l'Ente. In alcun modo il Cassiere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Ente.



Articolo 24

Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, così come tassativamente previsto dall'art.18 della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche.

Articolo 25

Responsabilità e obblighi

1. Il Cassiere si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. Il Cassiere si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
3. Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Amministrazione regionale che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della convenzione di Cassa, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione Siciliana.

Articolo 26

Riservatezza

1. Il Cassiere si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Articolo 27

Risoluzione del contratto

1. Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, l'impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra la Ragioneria della Regione ed il Cassiere, nonché l'impossibilità di integrare e di



rendere compatibile il sistema informatico della Cassa con quello della Regione secondo le specifiche tecniche indicate dalla Ragioneria Generale della Regione.

2. Mancando il Cassiere in forma non giustificata anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla convenzione, e dopo susseguente richiamo scritto con diffida ad adempiere da parte della Regione Siciliana, sarà facoltà della Regione risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
3. La Regione Siciliana si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento delle spese sostenute e dei danni sofferti.

Articolo 28

Controversie

1. Le eventuali controversie tra la Regione e il Cassiere che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine della convenzione stessa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Palermo, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 29

Oneri a carico del Cassiere

1. Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione di incarico, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico del Cassiere.

Articolo 30

Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003

1. In relazione alle operazioni che verranno eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Cassa, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Ragioniere Generale della Regione, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, designa il Cassiere, in persona del legale rappresentante pro - tempore, quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto. Il Cassiere si impegna a :
 - - trattare i dati personali che gli verranno comunicati dall'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Cassa in modo lecito e secondo correttezza;
 - - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - - garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza

dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Ente;

- tenere conto di eventuali successive comunicazioni dell'Ente in materia di sicurezza.

A tale scopo il Cassiere adotta:

- modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici; - idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.31 del D.Lgs 196/03;
- tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".
- tutte le misure occorrenti per la conservazione sostitutiva dei documenti firmati digitalmente secondo gli standard e le normative vigenti.

Articolo 31

Norma di rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non sia specificatamente contenuto nella presente convenzione, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. In particolare Il servizio di cassa della Regione sarà svolto secondo le norme di contabilità regionale e quelle di contabilità generale dello Stato e delle Istruzioni Generali dei Servizi del Tesoro in quanto applicabili, salvi gli adattamenti particolari che potranno essere disposti dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Articolo 32

Domicilio del Cassiere

1. Per gli effetti e conseguenze della presente convenzione la Regione Siciliana elegge il proprio domicilio in Palermo Via Notarbartolo, 17 90141 e l'Istituto Cassiere in
.....



